

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI
DEI LABORATORI EXTRASCOLASTICI DI OSPEDALETTO**

Allegato alla deliberazione C.C. n. 56 del 26/09/2006

**ART. 1
FINALITA'**

I beni immobili di proprietà del Comune quali i locali dei Laboratori Extrascolastici possono essere concessi in uso temporaneo o continuativo, per un tempo non superiore a 12 mesi, per svolgere attività compatibili con la tipologia di destinazione dei locali, ad associazioni o gruppi spontanei che svolgono attività sociali, culturali, sportive e ricreative riconoscendo, nell'ordine la precedenza a quanti svolgono attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, a quanti operano nel volontariato e a quanti organizzano attività fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini.

I predetti locali possono essere concessi oltre che ai soggetti indicati nel precedente comma anche a privati cittadini.

**ART. 2
LIMITAZIONI**

I predetti beni immobili non possono essere concessi, né in uso temporaneo né continuativo, per svolgere attività commerciali, per il deposito o magazzinaggio di materiale ed attrezzature, e comunque per attività non compatibili con le finalità indicate all'art. 1.

**ART. 3
MODALITA' PER OTTENERE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

La concessione in uso dei locali è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1. Le sale vengono concesse in uso a terzi nei giorni e negli orari disponibili, previa presentazione di una domanda redatta su apposito modulo prestampato, disponibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e indirizzata al Sindaco del Comune di Coriano.
La suddetta richiesta dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno, presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Coriano.
2. Dal giorno 1 al giorno 15 ottobre di ogni anno, in ogni caso dopo la stesura definitiva del calendario delle attività relative ai Laboratori Extrascolastici, verranno valutate le richieste e date le concessioni con priorità come da art. 1.
Quelle pervenute successivamente al 30 settembre verranno esaudite a seconda della disponibilità dei locali.
3. L'utilizzo delle sale è autorizzato dall'Ufficio Pubblica Istruzione che fissa le condizioni di concessione.

4. Il concessionario dovrà ritirare le chiavi delle sale presso l'Ufficio Pubblica Istruzione nella settimana precedente l'inizio della concessione e dovrà riconsegnarle nella settimana successiva il termine della stessa, nel rispetto degli orari d'apertura dell'Ufficio.
5. Il concessionario si impegna a farsi carico delle pulizie dei locali usati subito dopo l'utilizzo.

ART. 4 REVOCA

La concessione sia in uso temporaneo che continuativo può essere revocata dal concedente qualora il concessionario non rispetti quanto stabilito dal presente Regolamento, quanto prescritto dalle vigenti leggi e quant'altro sottoscritto al momento della concessione.

ART. 5 RESPONSABILITA' PER L'USO

Il concessionario è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente delle attività svolte nei locali concessi in uso e dei danni comunque provocati alle persone, alle strutture, alle suppellettili ed alle attrezzature durante il periodo della concessione stessa e nel caso che, scaduta la concessione, per qualsiasi motivo protragga l'occupazione dei locali. L'Amministrazione Comunale ha comunque 15 giorni di tempo dalla scadenza della concessione per la contestazione di eventuali addebiti.

ART. 6 ALTRI ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI

L'installazione di attrezzature diverse da quelle in dotazione dei locali in concessione potrà essere fatta solo previo accordo scritto, in via precaria, a cura e spese del concessionario che altresì si impegna a restituire i locali nello stato in cui si trovano al momento della concessione.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni subiti dalle attrezzature installate dai concessionari.

È fatto tassativo divieto ai concessionari di occupare altri spazi oltre quelli nell'occasione concessi, di utilizzare i locali per usi diversi da quelli dichiarati, di estendere l'uso dei locali stessi a terzi e di manomettere le suppellettili e le attrezzature ivi esistenti.

ART. 7 CUSTODIA E VIGILANZA

I soggetti che usano i locali dovranno provvedere a proprie cure e spese e con proprio personale alla custodia e vigilanza dei locali negli orari di utilizzo, qualora non sia previsto e organizzato dal Comune un servizio apposito.